

Dagli interpelli alle liti, l'intelligenza artificiale può cambiare il fisco

Il diritto – anche quello tributario –, legato generalmente a un luogo, risulta fortemente messo in crisi dalla supremazia della tecnica che, per sua natura, si affranca da qualsiasi vincolo territoriale.

Anche il recente Ai Act si dimostra – a ben vedere – insufficiente di fronte all'aperta spazialità della tecnica, il cui dominio appare oramai incontrastato anche perché è difficile pensare che a livello mondiale gli Stati stabiliscano delle regole comuni, almeno per tutti quei fenomeni a-territoriali che si affrancano da un luogo fisico (si pensi anche alle Dao, *Decentralized autonomous organization*, che si affidano completamente agli smart contract e alla blockchain). Questo anche se un'uniformazione delle regole, in realtà, sarebbe auspicabile anche per la fiscalità perché, altrimenti, l'imposizione finirà con il gravare sempre di più sulle manifestazioni di ricchezza a bassa mobilità, generalmente imputabili a soggetti di minori dimensioni.

Occorrerebbe in particolare considerare l'impatto che le Ia (e la robotica) possono avere sulla fiscalità. Si tratta di tre versanti: 1) la soggettività passiva; 2) l'ausilio alle amministrazioni nell'attività di accertamento e nel rapporto Fisco/contribuente; 3) l'ambito processuale.

Con riferimento al primo punto, in varie occasioni è stata ventilata l'ipotesi di una "robot-tax". Si tratta, a parere di chi scrive, di una proposta che non ha ragione d'essere anche perché porrebbe – ancora prima – rilevanti questioni giuridiche, come quella di considerare i robot e i sistemi di Ia come soggetti responsabili di proprie obbligazioni.

Quanto all'ausilio delle Ia nell'attività di accertamento e nel rapporto tra Fisco e contribuente – dove non necessariamente occorre provvedere a un'uniformazione delle regole –, va rilevato che, in vari punti, la legge delega di riforma fiscale italiana fa riferimento all'impiego delle Ia.

Comunque, nell'accertamento l'utilizzo delle Ia può risultare solo di tipo endoprocedimentale. Infatti, è da disattendere l'idea di una rettifica basata solo su quanto indicato dal sistema di Ia. In tal caso, una fondamentale questione si porrebbe in relazione alla motivazione dell'atto, posto che il destinatario dello stesso deve essere in grado di comprendere sia il fondamento di ciò che gli viene contestato sia il procedimento logico attraverso cui l'ufficio è giunto a una certa conclusione. Nel caso dei sistemi di Ia, la ricostruzione del procedimento logico non potrebbe prescindere dall'accesso all'algoritmo, il quale è, tuttavia, per sua natura, inaccessibile, essendo il suo contenuto coperto da rigorose privative. Il Consiglio di Stato in varie occasioni lo ha ricordato: la decisione amministrativa automatizzata è subordinata alla piena conoscibilità dell'algoritmo e dei criteri usati per il suo funzionamento.

Relativamente al rapporto tra Fisco e contribuenti, l'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 3), della legge 111/2023 prevede la possibilità di «subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale». La previsione è stata attuata attraverso l'articolo 10-nonies nello Statuto (per il quale però mancano le disposizioni applicative). Si nota, in proposito, che la risposta della "banca dati" determina effetti più limitati rispetto a quelli della risposta dell'interpello: si ha la non applicazione delle sanzioni (se il contribuente si conforma alla risposta), ma non l'annullabilità degli atti impositivi difformi dalla risposta (propria dell'interpello).

A livello internazionale, anche altri Stati utilizzano forme di interlocuzione tra Fisco e contribuenti basate sull'Ia. Ad esempio, in Spagna è attivo un Vat assistant, introdotto nel periodo di debutto della fattura elettronica. Non è normato, e perciò il contribuente non ha la tutela dell'articolo 89 della Ley General spagnola. Se non si è soddisfatti della risposta, occorre proporre l'interpello.

Anche negli Stati Uniti l'Irs ha creato bot vocali e chatbot che simulano la conversazione umana e usano software basati sull'Ia per rispondere alle richieste del linguaggio naturale. Per ora non sono autenticati, il che significa che non possono rispondere a domande su uno specifico account di un contribuente, ma l'Irs ha pianificato di lanciare bot autenticati più avanzati che consentirebbero l'accesso agli account Irs dei contribuenti.

—Dario Deotto